

COMUNE DI FAGNANO CASTELLO

Provincia di Cosenza

VERBALE DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE

N. 107

Data: 30.11.2015

OGGETTO: Atto di indirizzo al Responsabile del Servizio n.3 per indizione gara manutenzione ordinaria e straordinaria lampade votive del cimitero con prezzo al ribasso di € 9,00 a lampada.

L'anno duemilaquindici, il giorno trenta, del mese di novembre, nella sala delle adunanze, convocata con avvisi informali, la Giunta Comunale si è riunita, con inizio dei lavori alle ore 19,00 . Risultano presenti i signori:

NOMINATIVO	CARICA	PRESENTE
TARSITANO GIULIO	Sindaco	SI
GIGLIO RAFFAELE	Vicesindaco	SI
TERRANOVA NATALE	Assessore	SI
ARDIS PAOLO	Assessore	SI
IN CARICA N. 4	PRESENTI N. 4	ASSENTI N. =

Assume la presidenza il Sindaco, avv. Giulio TARSITANO e, constatato che i presenti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento in oggetto.

Partecipa alla riunione il Segretario Comunale Capo , Dott. Giancarlo Sirimarco.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso:

che con deliberazione della G.C. n.76 del 28.07.2003, rettificata con deliberazione della G.C. n.119 del 31.12.2003 è stat approvato il capitolato speciale per la manutenzione ordinaria e straordinaria delle lampade votive del cimitero comunale;

che con determinazione n. 1 del 10.01.2004 del Responsabile del servizio n. 3 è stata indetta gara d'appalto per la manutenzione ordinaria e straordinaria delle lamapde votive;

che il contratto con l'impresa Giglio Pietro Franco, risultata aggiudicataria della gara di cui sopra, risulta scaduto e che,quindi,occorre indire nuova gara per l'aggiudicazione dell'appalto, della durata di anni quattro, ma con servizio esteso al nuovo costruendo cimitero e,quindi, approvar il nuovo capitolato speciale d'appalto allegato alla presente deliberazione, da aggiudicare alla migliore offerta in aumento a partire da € 700,00 all'anno e con prezzo annuo per ogni lampada votiva fissato in € 9,00, compresa iva,considerato degli intervenuti aumenti, negli anni, dei costi di energia elettrica e di materiale, nonché dei lavori da eseguire nel costruendo cimitero;

Ritenuta la non necessità di acquisire i pareri dei Responsabili perché atto di indirizzo;

Visto il D.lgs 267/2000;

Ad unanimità di voti espressi nei modi di legge,

DELIBERA

- La premessa è parte integrante della presente deliberazione;
- Di approvare il capitolato speciale allegato alla presente per la manutenzione ordinaria e straordinaria lampade votive del cimitero comunale, compreso il costruendo nuovo cimitero;
- Di dare indirizzo al responsabile del Servizio n. 3, per l'indizione di gara per l'appalto, della durata di anni quattro, della manutenzione ordinaria e straordinaria delle lampade votive alle condizioni di cui sopra;
- Di trasmettere al responsabile del servizio n. 3 il presente atto per gli adempimenti successivi di sua competenza;
- Di dichiarare la deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, c. 4, DLgs 267/2000.

CAPITOLATO SPECIALE

ART.1

E' istituito col diritto di privativa nel Cimitero di Fagnano Castello il servizio di illuminazione elettrica eterna, sulle tombe, nelle cappelle, locali, ossari, colombari e lapidi mediante lampade della potenza di watt 3 (tre) con facoltà per l'utente di installare più lampade della stessa potenza unitaria. La concessione ha la durata di anni 4 (quattro) a decorrere dalla data di stipula del contratto.

ART. 2

La concessione sarà applicata secondo le disposizioni di legge vigente.
La concessione sarà aggiudicata al concorrente che avrà presentato la migliore offerta in aumento su canone annuo a base d'asta di €700,00 (settecento/00).

ART.3

L'aggiudicatario dovrà presentarsi presso la Segreteria Generale del Comune personalmente o a mezzo di procuratore, entro 10 (dieci) giorni da quello dell'aggiudicazione, per la stipula del contratto, a pena di decadenza.

ART.4

Il pagamento del canone, nella misura risultante dell'aggiudicazione, dovrà avvenire entro la prima decade di gennaio di ogni anno. Il mancato versamento, nei termini stabiliti, comporterà l'applicazione di una penalità nella misura del 10% salvo il provvedimento di decadenza, qualora il ritardo dovesse protrarsi oltre i 10 (dieci) mesi.

ART.5

Le spese di appalto, contratto e registrazione ed altre relative, nessuna esclusa, sono a carico della ditta concessionaria.

ART.6

La ditta concessionaria verserà al Comune mensilmente euro 0,10 (centesimi) per ogni lampada votiva eterna, oltre il canone fisso annuo di cui all'art.2 (due).

ART.7

La ditta concessionaria verserà al Comune, inoltre euro 0,30 (centesimi trenta) per ogni nuova richiesta di lampada votiva eterna od occasionale.

ART.8

Per ogni lampada l'utente corrisponderà alla ditta concessionaria annualmente per manutenzione impianto e sostituzione lampade la somma di euro 9,00 (nove).

ART.9

Ogni utente corrisponderà alla ditta concessionaria €1,00(uno) alla richiesta di lampada votiva eterna per spese di allaccio.

ART.10

Le tariffe di cui ai precedenti articoli 6 – 7 e 8 rimarranno invariate per anni due dall'entrata in funzione del servizio. Trascorso tale periodo, la ditta concessionaria, avrà facoltà di richiedere l'aumento dei prezzi di cui all'art.8 del presente capitolato.

ART.11

La ditta concessionaria, al fine di rendere possibile il controllo del Comune, istituirà un registro cronologico delle lampade esistenti.

La ditta concessionaria deve ripartire il fatturato dell'ENEL per illuminazione votiva tra gli utenti e per il numero di lampade esistenti.

ART.12

L'utenza avrà inizio entro 48 ore della richiesta e durerà ininterrottamente fino alla disdetta da comunicarsi a mezza lettera raccomandata.

Il pagamento potrà essere effettuato nelle mani degli esattori a domicilio, che rilasceranno regolare ricevuta, debitamente firmata, oppure con versamento su c/c postale intestato al concessionario.

ART.13

In caso di morosità nel pagamento del canone la ditta sospenderà la fornitura, decorso il giorno 30 del primo mese di ritardo.

ART.14

La ditta concessionaria si obbliga di fornire, gratuitamente al Comune, l'energia necessaria per l'illuminazione dei viali della Cappella Comunale, degli ossari e della sala mortuaria. Detta fornitura dovrà essere realizzata dalla ditta concessionaria separatamente dalla rete di distribuzione per lampade votive, provvedendo a costruire a sua cura e spesa, apposita e separata linea di distribuzione da gravare su distinto contatore ENEL.

L'impianto elettrico, nell'ambito del cimitero, sarà realizzato secondo i migliori dettami della tecnica, con perfetta osservanza delle leggi in materia di prevenzioni ed infortuni. I materiali elettrici che verranno messi in opera saranno delle migliori qualità esistenti sul mercato ed a norme CEI ed ENPI con verifica preventiva e successiva dei materiali impiegati da parte dell'Ufficio Tecnico Comunale.

I lavori dell'intero rifacimento, dovranno essere ultimati nel periodo di 180(centottanta) giorni dalla data del verbale di consegna, a seguito dell'avvenuta stipula del contratto di concessione, con l'obbligo dell'immediato inizio dei lavori necessari ad eliminare le parti pericolanti dell'eventuale impianto elettrico esistente. La ditta concessionaria risponderà in proprio di danni, guasti e deterioramenti che potessero essere arrecati, a motivo dell'esecuzione dei

lavori, alle opere murarie, tombe, sepolcri privati e quant'altro esistente nel cimitero, rimettendo il tutto in ripristino.

La ditta appaltatrice si dovrà accollare la spesa per l'installazione della rete elettrica nel costruendo nuovo cimitero.

ART. 15

La ditta concessionaria avrà l'obbligo di eseguire, ogni biennio, in contraddittorio con un funzionario dell'U.T.C., il censimento delle utenze.

ART.16

Tutti gli impianti, allo scadere della concessione, passeranno di proprietà piena ed assoluta dell'Amministrazione Comunale e senza alcuna rivalsa alla ditta concessionaria.

La predetta ditta dovrà curare la manutenzione degli impianti in modo da renderli in piena efficienza allo scadere del contratto con lampade ed accessori tutti funzionanti. L'Amministrazione Comunale si riserva il diritto di fare eseguire, in qualsiasi momento, dall'Ufficio Tecnico Comunale accertamenti e verifiche sulla perfetta efficienza degli impianti e potrà ordinare l'esecuzione di tutti quei lavori che riterrà necessari per portare l'impianto alle suddette volute condizioni.

L'accensione delle lampade non deve avere interruzione, salvo casi di forza maggiore. Alla fine della concessione, sarà redatto apposito verbale di consistenza e consegna dei suddetti impianti a cura dell'Ufficio Tecnico Comunale in contraddittorio con la ditta concessionaria.

ART.17

La ditta concessionaria è tenuta a fornire energia elettrica per illuminazione a chiunque ne faccia richiesta, purchè il richiedente accetti le condizioni di contratto in relazione al presente capitolato.

Le forniture per l'illuminazione devono essere allacciate su una linea di distribuzione distinta da quella di illuminazione dei viali e dei loculi comunali nonché da quella di alimentazione delle lampade votive, tale linea deve gravare sull'apposito contatore centrale.

ART.18

La ditta concessionaria s'impegna:

- a) ad osservare a fare osservare, nei limiti della sua competenza, tutte le norme di legge e di regolamento vigenti in materia o che vengano in seguito emanate;
- b) a tenere sollevata ed indenne l'Amministrazione Comunale, sia civilmente che penalmente, da ogni qualsiasi danno che potesse derivare in conseguenza della presente concessione;
- c) ad eseguire gli impianti e gli allacciamenti in modo da non pregiudicare l'estetica del cimitero.

ART.19

La ditta concessionaria dovrà eleggere domicilio legale nel Comune.

ART.20

La ditta concessionaria si obbliga all'osservanza di tutte le leggi e regolamenti relativi alle assicurazioni sociali ed infortunistiche per il personale occupato nel servizio, restando a suo carico le spese.

Il personale addetto all'espletamento del suddetto servizio dovrà possedere requisiti morali ineccepibili e dovrà essere allontanato dal servizio a motivata richiesta dell'Amministrazione.

ART.21

La gestione del servizio e la riscossione dei relativi diritti dovranno essere disimpegnate con l'osservanza delle norme di cui al presente capitolato. L'Amministrazione Comunale si riserva il diritto di controllare che i compensi riscossi dalla ditta concessionaria siano conformi con quelli in contratto.

ART.22

Le contravvenzioni da parte della ditta concessionaria alle disposizioni di capitolato saranno contestate dall'Amministrazione Comunale a mezzo di notifica e daranno luogo all'applicazione delle seguenti penalità, salvo, alla ditta appaltatrice il diritto di chiedere il condono per comprovanti motivi di forza maggiore:

- a) Per ogni utente che, soddisfacendo alle condizioni di cui al precedente art.17, non ottenga l'esecuzione dell'impianto della lampada votiva entro un mese dalla sua richiesta €2,50(euro due e centesimi 50);
- b) Per ogni lampada spenta e non riattivata entro le 48 ore dal tempo di segnalazione, € 0,50(centesimi cinquanta);

Le multe saranno versate alla Tesoreria Comunale;

Per le infrazioni più gravi l'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di risolvere il contratto, previa contestazione di addebito a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

ART.23

E' espressamente vietato il subappalto della concessione.

ART.24

Saranno a totale carico della ditta concessionaria le spese di contratto ed accessorie, nonché quelle di assicurazione per gli infortuni contro terzi.

ART.25

La concessionaria, prima della stipula del contratto verserà la cauzione definitiva di €600,00(seicento) nelle forme di legge.

ART.26

Il Comune invece può avvalersi della facoltà di riscatto in qualsiasi momento e trascorsi almeno 5(cinque) anni di gestione, il prezzo di prelievo determinato sarà ridotto del 50%.

Nel caso di inosservanza delle norme contrattuali e di inadempienze ripetute, ovvero di negligenze o irregolarità nel funzionamento del servizio, L'Amministrazione Comunale potrà applicare una sanzione pecuniaria nel limite minimo del 20% fino ad un limite massimo del

50% del canone annuo di cui all'art.3, dopo le rituali contestazioni, le giustificazioni addotte dalla concessionaria risultassero inconsistenti.

ART.27

Per quanto non contemplato nel presente capitolato, valgono le leggi vigenti in materia e quelle che verranno in seguito emanate.